

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **L.R. n. 7/95 - art. 30 - “Calendario venatorio regionale 2021/2022” – Allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2022 – Individuazione delle località.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta

DELIBERA

- di individuare le località indicate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2022;
- l’attività è consentita, esclusivamente ai residenti nella Regione Marche, da sabato 12 febbraio 2022 a mercoledì 30 marzo 2022 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dall’alba al tramonto;
- il numero e le razze dei cani impiegabili sono stabiliti dal Calendario venatorio di cui alla D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2021 e nell’allegato A del presente atto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di porre a carico degli Ambiti territoriali di Caccia la segnalazione delle località idonee all'attività in oggetto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA (Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 L. 11/02/1992, n. 157 – “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
- Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 – “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.
- D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2021 - L.R. n. 7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2021/2022;

Motivazione

Il Calendario venatorio regionale 2021/2022, approvato con D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2021, stabilisce che a conclusione della stagione venatoria, nei mesi di febbraio e marzo 2022, è consentito l'allenamento dei cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica in località idonee allo scopo e secondo orari prestabiliti.

La Giunta regionale pertanto, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), deve provvedere all'individuazione delle soprarichiamate località con apposito atto.

La Regione Marche, con nota prot. n 0127574|02/02/2022, ha formulato specifica richiesta agli ATC, i quali, hanno fatto pervenire al Settore Politiche faunistiche venatorie e ittiche - SDA PU le proposte relative ai territori di loro competenza mediante le seguenti note:

- Ambito Territoriale di Caccia AN1, nostro protocollo n. 130651 del 02/02/2022, con la
 - o quale con cui si confermano le zone della passata stagione venatoria;
- Ambito Territoriale di Caccia AN2, nostro protocollo n. 128535 del 02/02/2022, con laquale si confermano le zone della passata stagione venatoria;
- Ambito Territoriale di Caccia AP, nostro protocollo n. 130903 del 02/02/2022, con cui si confermano le zone della passata stagione venatoria;
- Ambito Territoriale di Caccia FM, nostro protocollo n. 127574 del 02/02/2022, con cui si confermano le zone delle precedenti stagioni venatorie;
- Ambito Territoriale di Caccia MC1, nostro protocollo n. 130774 del 02/02/2022, con cui si confermano le zone della passata stagione venatoria;
- Ambito Territoriale di Caccia MC2, nostro protocollo n 130611 del 02/02/2022, con cui si confermano le zone della passata stagione venatoria;
- Ambito Territoriale di Caccia PS1, nostro protocollo n. 82849 del 24/01/2022 con cui si confermano le zone della passata stagione venatoria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ambito Territoriale di Caccia PS2, nostro protocollo n. 130643 del 02/02/2022 con cui si confermano le zone della passata stagione venatoria aggiungendo le seguenti zone:
 - Zona denominata “Donico” ricadente nel Comune di Cagli;
 - Territorio della A.R. denominata “Monteguiduccio”, ricadente nel comune di Montefelcino.

Tutte le località sono divise per territorio provinciale, e sono indicate nell’Allegato A del presente atto.

L’attività di allenamento potrà svolgersi dall’alba al tramonto.
Relativamente alle razze e al numero di cani utilizzabili resta fermo quanto stabilito dal calendario venatorio 2021/2022 approvato con D.G.R n. 966 del 30 luglio 2021 fatte salve le disposizioni indicate e riportate nell’allegato A.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia cureranno altresì la necessaria segnalazione delle zone interessate.

In riferimento alle prescrizioni contenute nel vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale sono indicate, nello stesso allegato A, i territori ricompresi o limitrofi a quelli in cui è consentita l’attività di allenamento nei quali non è comunque consentito svolgere detta attività.

Esito dell’istruttoria

In considerazione delle motivazioni sopra riportate e in esito all’istruttoria espletata, si propone alla Giunta Regionale, l’adozione del presente atto avente per oggetto: ***L.R. n. 7/95 - art. 30 - “Calendario venatorio regionale 2021/2022” – Allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2022 – Individuazione delle località***

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Massimo Pensalfini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E ITTICHE - SDA PU

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche SDA di PU ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO "A": Località per l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo 2022, ai sensi della D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2021 "L.R. n. 7/95 - art. 30 - Calendario venatorio regionale 2021/2022"

